



interpello n. 19 del 26 giugno 2014 -diritto alla fruizione dei parenti o affini entro il terzo grado dei tre giorni di permesso mensile per l'assistenza di persona con handicap in situazione di gravità - parere interpello Ministero del Lavoro ...

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con [interpello n. 19 del 6 giugno 2014](#) , ha risposto ad un quesito dell'Anquap e Cida), in merito alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, [Legge n. 104/1992](#) , così come modificato dall'art. 24, [Legge n. 183/2010](#) , concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità.

In particolare, gli istanti chiedono se l'estensione del diritto in argomento al parente o affine entro il terzo grado prevista dalla disposizione sopra citata possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell'assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo dunque essere esclusivamente comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità richieste dalla norma stessa.

La risposta in sintesi del Ministero:

“Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene pertanto che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, [Legge n. 104/1992](#) ai parenti o affini entro il terzo grado debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell'ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.”.

(da dplmodena)